

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in Ancona (AN) - 60125 - Via E. Mattei n. 14

..... ANCONA, addi

..... 13/11/2018

IL PRESIDENTE
Rodolfo Giampieri

IL CONCESSIONARIO
.....
L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Matteo Paroli



Validità prorogata fino al 27-5-22 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 26 LUG. 2023

L'Ufficiale Rogante
L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 27/11/18 al n° 1730 serie 1 con l'esazione di euro 200,00

L'Ufficiale Rogante
(Avv. Matteo Paroli)

N. 00-32 del registro
Concessioni - Anno 2018

N. 1730 del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista l'istanza presentata dalla Palumbo Superyachts Ancona srl C.F./P.IVA 02719080422, con sede legale in Ancona (AN), Via Enrico Mattei, prot. n. ARR-9658 in data 22.11.2018 e successive integrazioni da ultimo la nota acquisita al prot. n. ARR-4463 in data 24.05.2019;
Visto l'atto di sottomissione n. 00-16/2019 del 28.05.2019 rilasciato ai sensi dell'art. 38 Cod. Nav.;;
Vista la nota prot. n. 18757/RU del 20.05.2019 dell'Ufficio delle Dogane di Ancona, acquisita al prot. n. ARR-4463 in data 24.05.2019;
Visto il parere favorevole rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Ancona con nota prot. n. R.U. 6627 in data 01.03.2019, acquisito al prot. n. ARR-1564 in data 01.03.2019;
Vista la delibera n. 13 in data 19.06.2019 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85, del D.lgs. n.159/2011 della B.D.N.A. in data 27.06.2019 PR_ANUTG_Ingresso_0062454_20190604, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
Vista la polizza assicurativa fidejussoria dell'importo di € 15.000,00, emessa in data 17.04.2019 dalla Società Elba Assicurazioni S.p.A., a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza concessione dell'area scoperta di mq. 2.000,00 situata presso la Darsena Marche del Porto di Ancona a nord della vasca di colmata;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 5.408,22, in data 28.03.2019, richiesto con atto di accertamento n. 00-29/19 in data 25.03.2019;
Vista l'integrazione della polizza n° 148659166 con variazione n. 2 emessa in data 23.04.2019 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a., per un importo assicurato per sinistro, persona e cose di € 3.000.000,00, per la sezione RCT, e un importo assicurato per sinistro di € 3.000.000,00 e un importo assicurato per persona di € 1.500.000,00 per la sezione RCO;
Vista l'integrazione della polizza assicurativa incendio, fulmine, scoppio n. 148649886 con variazione n. 6 emessa in data 23.04.2019 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. per inclusione dell'area in questione nel vincolo a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per la partita ricorso terzi di € 500.000,00;

CONCEDE

a **PALUMBO SUPERYACHTS ANCONA SRL** codice fiscale 02719080422
di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo
della superficie di metri quadrati 2.000,00
situato nel Comune di Ancona
e precisamente in ambito portuale - Darsena Marche a nord della vasca di colmata
allo scopo di trasferire gli stampi situati nell'area scoperta all'interno del complesso ex Tubimar
e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione
Canone annuo = €. 7.000,00 (da rivalutare negli anni successivi in base agli indici ISTAT)
Canone dovuto anno 2019 = €. 4.180,82 (218 giorni, dal 28/05/2019 al 31/12/2019)
Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi 12 dal 28/05/2019 al 27/05/2020.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli

oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

- 4) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 7) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 8) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 9) Il deposito delle attrezzature in questione dovrà avvenire con l'adozione di tutti gli accorgimenti e le misure che, in base a specifiche valutazioni, risulteranno indispensabili per garantire la sicura stabilità delle attrezzature medesime, ciò in considerazione anche delle caratteristiche di portanza dell'area interessata nonché delle sollecitazioni ventose ricorrenti in zona.
- 10) Dovrà essere garantita una distanza minima di ml. 3,00 dal limitrofo muro paraonde in conglomerato cementizio e dovrà essere delimitata, lungo il relativo perimetro, con una recinzione di resistenza idonea alle sollecitazioni ventose della zona.
- 11) Qualora dovessero eventualmente emergere esigenze – ad oggi imprevedibili – connesse alla gestione della vicina vasca di colmata, le attrezzature dovranno essere rimosse entro il tempo massimo di n. 30 giorni naturali e consecutivi dall'apposita comunicazione di questa AdSP.
- 12) Il canone applicato è stato determinato ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Amministrazione del Demanio, giusta Ordinanza n. 59 del 30.10.2018 di questa Autorità e potrà subire modificazioni in seguito agli aggiornamenti degli indici Istat, che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
- 13) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo.

IL CONCESSIONARIO

